

**Al Sig. Sindaco
del Comune di MONSUMMANO TERME**

**OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____ tel. _____
residente in via _____ n. _____
del Comune di MONSUMMANO TERME ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di studio di _____
anno _____ conseguito presso _____ città _____
- b) di esercitare la professione di _____
- c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

MONSUMMANO TERME, li _____

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. _____ rilasciato da _____ il _____

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via mail/pec o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2019/679, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti, o comunque acquisiti, è finalizzato all'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la sezione Privacy e/o Amministrazione Trasparente sul sito istituzione del Comune al seguente link <https://www.comune.monsummano-terme.pt.it>

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.